

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2017, N. 25

**DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
LAVORO ACCESSORIO NONCHÉ PER LA MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI SULLA
RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN MATERIA DI APPALTI.**

SOMMARIO

1. Premessa.....	3
2. Lavoro accessorio.....	3
3. Responsabilità solidale negli appalti.....	4
4. Segue: profili processuali.....	5

1. Premessa.

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2017 è stata pubblicata la Legge 20 aprile 2017, n. 49 che ha convertito il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25 recante “*Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti*”.

La legge di conversione non ha apportato alcuna modifica al Decreto Legge.

Si conclude così l'iter di questo Decreto Legge adottato dal Governo con il dichiarato intento di evitare la consultazione referendaria prevista per il 28 maggio 2017.

Vengono così recepite in legge recenti proposte referendarie che avevano ad oggetto l'abrogazione sia del lavoro accessorio (cd. *voucher*) che di alcune disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti.

2. Lavoro accessorio.

L'art. 1, comma 1, del D.L. n. 25/2017 abroga le disposizioni del nostro ordinamento che disciplinavano il lavoro accessorio (art. 48, 49 e 50 del D. Lgs. n. 81/2015).

Si impedisce così l'accesso a nuove prestazioni di lavoro accessorio, mentre viene prevista la possibilità di avvalersi dei buoni lavori acquistati prima del 17 marzo 2017.

Infatti, il comma 2 dello stesso art. 1 contiene la disciplina transitoria applicabile ai *voucher* acquistati prima del 17 marzo 2017, disponendo che tali buoni possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Con riferimento al regime transitorio, i primi commenti hanno rilevato che, in base ad un'interpretazione rigorosa, la norma transitoria nulla prevede con riferimento ai limiti economici ed al regime sanzionatorio applicabile durante il periodo previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 25/2017.

Un chiarimento sul punto è stato fornito dal Ministero del Lavoro con nota del 21 marzo 2017 pubblicata sul proprio sito *internet*.

“A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto”.

In altre parole, il Ministero ha chiarito che l'utilizzo dei *voucher* fino al 31 dicembre 2017 resta soggetto agli stessi limiti economici previsti dalla disciplina precedente.

Segnaliamo, infine, che l'Inps con proprio Messaggio 14 aprile 2017, n. 1652 ha fornito alcuni chiarimenti operativi specialmente per quanto riguarda la gestione del periodo transitorio.

3. Responsabilità solidale negli appalti.

L'art. 2 del D.L. n. 25/2017 interviene, invece, sulla disciplina della responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti dei lavoratori dipendenti da quest'ultimo disciplinata dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Al contrario di quanto sostenuto da molte fonti giornalistiche, il D.L. n. 25/2017 non “reintroduce” nel nostro ordinamento la responsabilità solidale negli appalti – tutela che, in realtà, non è mai venuta meno, in base al disposto dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 – bensì, a ben vedere, si limita ad abrogare alcune norme introdotte, da ultimo, dalla cd. “Riforma Fornero” (cfr. art. 4, comma 31, della Legge n. 92/2012).

L'intervento opera su due piani distinti.

Da un lato, abroga la possibilità per la contrattazione collettiva nazionale di individuare procedure di controllo e di verifica della regolarità dell'appalto alternative alle tutele offerte dall'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003.

Dall'altro lato, abroga alcune disposizioni di natura processuale.

Si può dire che il primo intervento abrogativo rafforza il carattere inderogabile del regime della responsabilità solidale.

In realtà, la facoltà di prevedere un regime alternativo attraverso la contrattazione collettiva nazionale non risulta aver trovato attuazione e, pertanto, non dovrebbero sussistere problemi per quanto riguarda gli effetti della disposizione sui contratti collettivi vigenti.

Si segnala che resta ferma la possibilità di deroga disciplinata dall'art. 8 del D.L. n. 138/2011 per i contratti di prossimità. Tale disposizione sconta tuttavia la difficoltà – evidenziata anche dalla dottrina – per la contrattazione aziendale di intercettare una vicenda giuridica che coinvolge due imprese con interessi non sempre coincidenti.

4. *Segue: profili processuali.*

Più articolate sono, invece, le conseguenze giuridiche derivanti dall'abrogazione delle norme di natura processuale.

L'abrogazione dell'art. 29, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 276/2003 sopprime il cd. "regime del litisconsorzio necessario", ovvero l'obbligo che l'impresa committente venisse necessariamente chiamata in giudizio insieme all'impresa appaltatrice nel caso in cui il lavoratore avesse promosso un'azione nei confronti di quest'ultima.

D'ora in poi la decisione in materia di eventuale litisconsorzio spetterà alle autorità giudiziarie di volta in volta competenti.

È ragionevole però attendersi che, come conseguenza dell'abrogazione, il litisconsorzio torni ad essere meramente facoltativo così come affermato, sebbene non in maniera costante, dalla giurisprudenza per la generalità delle obbligazioni solidali¹.

In altre parole, il rischio è che torni a verificarsi il fenomeno per cui l'impresa committente viene a conoscenza della pretesa del lavoratore solamente a giudizio concluso e nel momento in cui il lavoratore decida di rivolgersi alla committente medesima solo per l'effettivo pagamento dei propri crediti, con evidente grave pregiudizio per la possibilità di difesa di quest'ultimo.

Sarà, pertanto, opportuno che le imprese committenti pongano maggiore attenzione nella redazione dei contratti di appalto, introducendo specifici obblighi di comunicazione, in capo alle aziende appaltatrici, aventi ad oggetto l'eventuale attivazione di contenziosi che potrebbero far sorgere la responsabilità solidale.

Infine, l'effetto di maggior impatto per le imprese committenti, derivante dal D.L. n. 25/2017, è l'abrogazione della disciplina del cd. *beneficium excussionis*.

¹ Cfr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15358.

Con questa espressione si indica quella facoltà, prima disciplinata dall'art. 29, comma 2, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 276/2003, in base alla quale l'impresa committente, debitrice solidale, poteva richiedere di essere chiamata al pagamento solo dopo che il lavoratore avesse infruttuosamente aggredito in via esecutiva il patrimonio dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori.

Tale disposizione introduceva, quindi, un vero e proprio ordine tra debitori che valorizzava, in primo luogo, la responsabilità patrimoniale dell'impresa appaltatrice titolare del rapporto di lavoro.

A seguito dell'intervento abrogativo del D.L. n. 25/2017, invece, si ritorna al regime generale che pone i debitori solidali sullo stesso piano e, conseguentemente, il lavoratore (ovvero l'ente creditore) potrà rivolgersi, fin dall'inizio e per il pagamento dell'intero, direttamente all'impresa committente.

Resta ferma, ancorché nella pratica scarsamente efficace, la possibilità per l'impresa committente che abbia proceduto al pagamento di esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'impresa appaltatrice.